

segno di legge concernente le conserve alimentari preparate con sostanze vegetali. (155)

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro della presentazione di questi disegni di legge che saranno inviati alla VII Commissione, la quale chiederà pure il parere della III Commissione.

Dò pure atto all'onorevole ministro del ritiro del disegno di legge n. 155.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nosedà, il quale svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera ritiene opportuno di rivedere e modificare il Codice di procedura penale, nonchè la legge doganale, quest'ultima, per quanto ha tratto al reato di contrabbando ».

NOSEDA. Onorevoli colleghi, se entro l'attuale Codice di procedura penale non sarebbe giusta nè meritata la rampogna rivolta da Francesco Carrara contro il Codice di rito penale del 1865: « Gettatelo alle fiamme, poichè è indegno del nome d'Italia, è indegno e pericoloso pei galantuomini, è indegno della libertà! », certo è che l'attuale Codice di procedura penale disattese ogni benevola aspettativa e deluse ogni naturale speranza. Dalla cattedra, al foro: dalla dottrina alla giurisprudenza, ovunque si elevò un grido di protesta, perchè il codice attuale viola in ispecie la libertà personale del cittadino, anche quando non sia necessario. Lo stesso Guardasigilli, rivedendo il proprio Codice, aveva pensato ad un prossimo futuro nel quale dovesse imporsi un emendamento, e aveva nominato all'uopo una Commissione, la quale, in prosieguo di tempo, avesse notati i difetti e avesse avvisato ai rimedi. Passò del tempo, la Commissione dormì. Ed allora, anche ultimamente, la Curia di Roma, con un pro-

prio ordine del giorno del marzo di quest'anno protestava perchè, nel rivedere gli altri Codici, anche questo fosse riveduto.

E poichè il ministro diede delle speranze, ma non delle rassicurazioni, la *Rivista Penale*, di Luigi Lucchini, così scriveva: « Noi confidiamo che il movimento non si arresti a questo primo passo, e che il Governo intenda ben presto tutto il suo dovere di riparare allo sproposito dei suoi predecessori che hanno così leggermente esteso alle nuove provincie, che giustamente non ne volevano sapere, l'informe e deploratissimo Codice processuale, senza nemmeno cercare di emendarlo a beneficio di tutto il Regno traendo partito da disposizioni tanto superiori alle analoghe... ».

Se il Codice penale è il codice dei delinquenti, il Codice di procedura penale va a garantire gli onesti, e Luigi Casorati, nella sua magnifica opera sopra il processo penale, dice che il Codice di procedura penale è il termometro di ogni paese, che indica la sua civiltà, e la libertà individuale dei propri cittadini.

Come si sa, il Codice di procedura penale poggia sopra tre requisiti necessari, e che ne costituiscono anzi i presupposti giuridici. Anzitutto, il giudice competente e legale; poi la assistenza e la rappresentanza del pubblico ministero; in terzo luogo la presenza, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato.

Ora i massimi difetti che inficiano l'attuale Codice di procedura penale sono riservati specialmente a questo terzo elemento; molte volte, troppe volte si fa strazio della libertà individuale dell'imputato. Il difensore è soltanto tollerato, perchè quasi è prospettato come un complice dell'imputato, come un favoreggiatore di reato.

Sulla pedana giudiziaria, su cui dovrebbero scendere con uguali armi e l'accusatore pubblico e il difensore privato (armi uguali perchè, se la pubblica accusa difende la società e la legge, dall'altra parte l'imputato difende il proprio onore, difende la propria libertà, difende la propria innocenza), noi vediamo, quanto diverso sia il trattamento rivolto verso il pubblico ministero e verso il difensore.

Viene arrestato un imputato dagli agenti della pubblica forza, dagli ufficiali o dagli agenti della polizia giudiziaria? La legge direbbe che immediatamente egli dovrebbe essere portato (ma subito, immediatamente) davanti al procuratore del Re. Immediatamente, ripeto, non oltre le ventiquattro ore.